

COMUNE di SAN GIULIANO GARFANZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale di polizia mortuaria e tariffe concessioni cimiteriali -

L'anno millenovecento sessanta il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 21 nella solita sala delle adunanze Consiglieri, convocato per determinazione della Giunta Municipale con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come riferisce il Messo Comunale si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

1	<u>Doni Francesco</u>	16
2	<u>Gay Eugenia</u>	17
3	<u>Giovetti Pietro</u>	18
4	<u>Doran Antonio</u>	19
5	<u>Givogre Felice</u>	20
6	<u>Guglielmo Michele</u>	21
7	<u>Giovetti Giuseppe</u>	22
8	<u>Verga Giuseppe</u>	23
9	<u>Pignocco Giovanni</u>	24
10		25
11		26
12		27
13		28
14		29
15		30

Sono assenti i Signori: Meinardi Giovanni - Binando Giacomo

Petrini Luigi - Guglielmo Raimondo

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Lorenzo Circosta

Il Sindaco constatato il numero legale a deliberare degli intervenuti apre la seduta assumendone la presidenza.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Premesso che il Comune manca del Regolamento per i servizi

Cimiteriali ai sensi dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie;

Visto il nuovo testo al riguardo predisposto dalla C.C.;

Visto che nello stesso si è tenuto conto, tra l'altro, del R.D. 21/42/1942 che approva il Regolamento di Polizia

mortuaria, nonché delle principali deliberazioni adottate dal Comune in epoche varie sulla materia di cui trattasi;

Visto che con le nuove norme regolamentari sono state pure stabilite le tariffe dei relativi servizi;

Visto l'art. 1° 31 N. 6 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4/3/1915, N. 145;

All'unanimità di voti espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

di approvare, siccome approva, il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria nel testo che segue:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - Competenza - Carattere del servizio -

Il servizio di polizia mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza:

a) del Consiglio Comunale: artt. 131, n. 6 e 8, legge Comunale e Provinciale (1915) e 91 lett. C, n. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78, 84 Regolamento polizia mortuaria; artt. 343, 344, 345 T.U. leggi sanitarie;

b) del Prefetto; artt. 15, 21 e 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento polizia mortuaria; artt. 338, 339 (con le sostituzioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10/6/1955 N. 854), 343 T.U. leggi sanitarie;

c) dal Ministero dell'interno: artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98, Regolamento polizia mortuaria; artt. 338, 341, 342 T.U. leggi sanitarie; art. 102 legge comunale e provinciale;

d) dall'Autorità giudiziaria; artt. 40, 59, 62, 63, Regolamento polizia mortuaria.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune per il buon governo e per il decoro del Cimitero.

ART. 2 - Organizzazione del servizio -

Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:

a) l'Ufficio di Segreteria per i servizi amministrativi e per la coordinazione dell'attività degli altri uffici;

b) l'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T.U. Leggi sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84, Regolamento polizia mortuaria;

c) l'Ufficio tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune che su quelle dei privati;

d) Il personale addetto ai cimiteri: per la po

lizia interna e la vigilanza generale.

Il numero del personale addetto al cimitero ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

ART. 3 + Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida e comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico di ~~questo~~ questo Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale.

b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano moleste esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;

c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, rilievi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

ART. 4 - Servizi di interesse pubblico -

Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi d'interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione,

fossa comunale decennale.

Sono pure gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro nelle forme più semplici.

ART. 5 - Responsabilità -

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perchè siano evitati danni, furti, ecc., come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, loculi, ecc.

ART. 6 - Facoltà di disporre della salma e di disporre dei funerali. -

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazione, trasferimenti.

Il coniuge, passando in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre gli eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla seppltura del coniuge deceduto.

ART. 7 - Atti a disposizione del pubblico -

Presso il Cimitero, sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 45 del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico;

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza;

C A P O I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA,

ACCERTAMENTO

ART. 8 - Dichiarazione di morte -

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, allo Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane. La dichiarazione è fatta con appo

sito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguiti; essa è firma ta dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato. I decessi avvenuti in ospe dali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegate della rispettiva Amministrazione.

ART. 9 - Adempimenti d'ufficio -

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante, di cui gli artt. 10, 11 successivi. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ordinamento Stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento ecc.

ART. 10 - Denuncia della causa di morte -

Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dal Comune. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

ART. 11 - Accertamenti necroscopici -

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità di morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al

registro degli atti di morte. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ART. 12 - Referto all'autorità giudiziaria -

Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361, 365 Codice penale e dell'art. 4 Codice procedura penale. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Parimenti il Sindaco fa rapporto all'autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

C A P O II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - Termini -

Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presuntamorta e quindi in periodo di osservazione.

In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, nè essere inumata, tumulata, cremata, nè sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie.

Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in casi di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

ART. 14 - Provvidenze nel periodo di osservazione -

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei famigliari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di mezzi idonei elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

ART. 15 - Locali di osservazione -

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:

- a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);
- d) da sottoporsi ad autopsia;

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario e dall'Autorità giudiziaria. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari. Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

ART. 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento -

Salvo il nulla osta di cui all'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 17 - Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti -

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per

la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 7 regolamento polizia mortuaria.

ART. 18 - Riscontro diagnostico - Trapianto terapeutico -

Il riscontro della diagnosi, le autopsie e i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, secondo le norme del Regolamento di polizia mortuaria, artt. 34 a 41, nonché del Regolamento municipale d'igiene. Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.

Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza. Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge 3/4/1957, N. 235.

C A P O III

FERETRI

ART. 19 - Obbligo del feretro individuale -

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro. In ciascun feretro non si può rinchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del

parto possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme dell'art. 15 del Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 20 - Chiusura del feretro -

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 21 - Feretro gratuito -

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di tipo comune, quale indicato all'articolo seguente, lettere a), per le salme di persone che risultano povere.

Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita o assistite dall'E.C.A. e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.

ART. 22 - Qualità e caratteristiche dei feretri -

La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepolture e cioè:

a) per inumazione comune decennale - il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piattate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi da un solo pezzo,

a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi; il tutto tinteggiato di scuro;

b) per inumazione in fossa cinquantennale e per
petua: il feretro può essere costruito
anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai cm. 4, cerchiato o non, come al comma precedente; per la inumazione perpetua si può anche impiegare il doppio feretro come per la tumulazione;

c) per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere rinchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di polizia mortuaria;

d) per le salme da trasferire fuori Comune: è prescritta la duplice cassa come alla lettera c) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km., è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva. Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o di sostanza assorbente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica. Se la salma proviene da l'altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

ART. 23 - Apparecchi riduttori -

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terre devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

ART. 24 - Verifica feretri -

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e a bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura

ra cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ART. 25 - Piastrine di riconoscimento -

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco e lettrolittico, confezionata a cura del Comune, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

C A P O I V

TRASPORTI

ART. 26 - Trasporto feretri -

Il trasporto di feretro vuoto a domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

ART. 27 - Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali -

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di ab-

tazione, ove, la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

ART. 28 - Deceduti per malattie infettive -

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui i precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore del decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al Cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

ART. 29 - Trasporto ai locali di osservazione -

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ART. 30 - Trasporto per altri Comuni e da altri Co

muni -

Il trasporto di salma in cimitero di altro comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 19 giugno 1955, N. 853.

A tal fine gli interessati devono presentare la domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione. Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero. Il personale accetta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22. Per i morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme di cui all'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 31 - Trasporti all'estero o dall'estero -

Il trasporto di salme per o da un altro stato è stato regolato dagli artt. 24 e 29 del Regolamento di polizia mortuaria, delle norme della Convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvato con R.D. 1/7/1937, N. 1369 e dall'art. 30 del D.P.R. 19/6/1955, N. 853.

Il trasferimento di salma all'estero, negli Stati aderenti alla Convenzione

ne di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto e vistato dal Console dello Stato nel quale la salma è diretta; l'introduzione invece dai detti stati è autorizzata dal Prefetto ai sensi dell'art. 30 precitato.

Il trasferimento all'estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l'autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Prefetto; l'introduzione invece è autorizzata dal Ministero della sanità, da chiedersi attraverso il Console italiano all'estero.

ART. 32 - Norme generali per i trasporti -

In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 27 Regolamento di polizia mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 29 Regolamento di polizia mortuaria. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzare sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compiliarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

ART. 33 - ~~In~~ rimessa delle vetture funebri dove ~~deve~~ ~~ess~~
e sosta vetture di passaggio -

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predet-
ta o di altra espressamente indicata.

ART. 34 - Trasporto di resti -

Per il trasporto di resti, per esumazione ordi-
naria si applica quanto disposto all'art. 32.

C A P O V

CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI

ART. 35 - Obbligatorietà del servizio - Sepolture -

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune (Cimitero del Capoluogo e in Frazione Carte-
reggio). È vietato il seppellimento in luogo di-
verso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui all'articolo 48 e 88 Regolamento di polizia mortuaria e distinti in campi per adulti e

e per fanciulli inferiori ai 10 anni. L'area per tagli campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine d'impiego, le misure sono conformi alle disposizioni degli artt 47 a 52 e 83 Regolamento di polizia mortuaria; compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 36 - Ammissione nel cimitero -

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

ART. 37 - Ammissione nel reparto nati morti -

I nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione sono accolti in reparti e ciò destinati. Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art.

1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.

In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

ART. 38 - Ammissione nei cimiteri della frazione -

Nel cimitero della Frazione sono accolte le salme delle persone decedute nel rispettivo territorio.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri di propria famiglia.

ART. 39 - Sepolture comuni e private -

Le sepolture si distinguono in comuni e private e ancora per inumazione e per tumulazione? Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggior distinzione; possono essere perpetue e temporanee. Le sepolture private, ivi comprese

quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità di cui agli artt. 68 e 71 del Regolamento di polizia mortuaria e di esse si dice al Capo VII.

ART. 40 - Sepolture per inumazione e per tumulazione.

Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni e private.

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui alle art. 55 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria. Le sepolture per tumulazione sono solo private. In ogni caso, salva l'eccezione di cui di precedente art. 19, ogni cadavere è sepolto in fossa o in locale separati.

ART. 41 - Vari tipi di sepolture private -

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per 50 anni dalla data dell'inumazione, e a perpetuità di fosse in appositi campi per inumazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo per 50 anni dalla data delle tumulazioni e a perpetuità di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto, per tumulazioni

singole;

c) nell'uso temporaneo di cellette, predisposte dal Comune per la custodia di resti per la durata di 50 anni e a perpetuità;

d) nell'uso perpetuo di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non camera sotterranea; oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, dette monumenti. Eccezionalmente la sepoltura di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento di polizia mortuaria.

Apposito piano da predisporci dal Comune, determinerà, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.

ART. 42 - Deposito in loculi provvisori -

A cura del Comune sono costruiti loculi destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulato temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata

di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di attuazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito in tariffa. La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni. Sui loculi provvisori non possono essere ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia versando però al Comune il canone pari a quello fissato per i depositi provvisori.

ART. 43 - Sistemazione definitiva - Rimborsi -

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

ART. 44 - Cellette -

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti o conservati in cellette ossario della durata di 50 anni e rientrano nelle concessioni di cui all'art. 39. Di massima, la concessione di celletta è fatta non prima di tre mesi dalla scadenza della sepoltura. Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione decade con il rimborso previsto all'art. 64.

ART. 45 - Camera mortuaria -

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppelitte o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita per altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 94, 95 del Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 46 - Ossario -

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le faui

glie interessate non abbiano provveduto come all'art. 44, nonchè per esse eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ART. 47 - Soppressione del cimitero -

Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche e di superficie, prescritte dal T.U. leggi sanitarie del Regolamento di polizia mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e adeguata costruzione. Il provvedimento è adottato con deliberazione del C.C.

Le concessioni di sepolture perpetue, nel cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 63 del Regolamento di polizia mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 73. Il concessionario che, avuto nel nuovo cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione nel cimitero soppresso non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art. 66, decade dalla concessione. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazio

ne, può essere disodato. Durante tale periodo il Co
mune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

ART. 48 - Costruzione e ampliamento del cimitero -

La costruzione del Cimitero e così l'eventuale
ampliamento sono adottati con deliberazione del C.C.

Nei progetti relativi si fa applicazione delle
norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografi
che, morali meglio atte alle funzioni particolarmen
te dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. leggi sanita
rie; 84 e successivi, 98 del Regolamento di polizia
mortuaria, nonché delle norme relative alla distri
buzione dell'area per sepolture comuni e private,
di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di polizia
mortuaria.

C A P O VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 49 - Esumazione ordinaria -

Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inu
mazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle ri
spettive concessioni, se in sepolture private tem
poranee, a sistema di inumazione, di cui al preceden
te art. 41;

Le predette esumazioni sono regolate, secondo

le esigenze, dall'Amministrazione Comunale e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultano indecomposte, salve si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo;

ART. 50 - Esumazione nati morti -

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ART. 51 - Esumazione straordinaria -

L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento della Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie sono fatte nei ter

mini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui agli artt. 61 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria.

ART. 52 - Estumulazione -

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro. Non sono ammesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 71.

ART. 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento -

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, e escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento della spesa effettiva sostenuta

dal Comune. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge 23/12/1965, n. 270;

ART. 54 - Incenerimenti materiali -

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione della Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 55 - Salme aventi oggetti da recuperare -

I famigliari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire alla esumazione stessa. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono dall'interratore essere consegnati all'Ufficio, dal quale, se richiesti, sono consegnati ai famigliari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; sono consegnati all'Ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale. Per il personale inca

ricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ART. 56 - Disponibilità dei materiali -

Venendo a scadere le sepolture private e ordinarie a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate per opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra Ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente; Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al grado 4°, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero

ro o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico. Ricordi strettamente personali, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

C A P O V I I

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

ART. 57 - Concetto e limiti della concessione -

Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione - Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, perpetuo o temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 72 e successivi, una limitata concessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali, perpetue o temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri. Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze

e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purchè non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta;

a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a);

a decadenza nei casi di cui agli artt. 58, 62, 66, 76; = a rinuncia come negli artt. 64, 73.

ART. 58 - Concessionari - Doveri generali -

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorchè morte fuori del Comune. La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e del regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonchè delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, se stipulato.

ART. 59 - Vigilanza del Sindaco -

Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non auto

* C.C. n. 38 del 30.12.1997

art. 60 bis - Ulteriori modalità di concessione

In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, possono essere date in concessione esclusivamente a residenti con almeno 65 anni di età in vita, per sepolture private orecce limitate ai campi comuni che verranno definite, con apposito atto delle Giunte Comunali, per essere destinate a sepolture inclinate per munizione.

rizzate dal Sindaco. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ART. 60 - Modalità di concessione -

La sepoltura individuale nei vari tipi di cui all'art. 41, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo le disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questo dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere. In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; inoltre il periodo di durata decorre dalla data della concessione. La sepoltura individuale perpetua può essere concessa secondo le disponibilità, anche in vita.



ART. 61 - Oneri relativi alla sistemazione della se-
poltura individuale -

Se la sepoltura non consta di opera già comple-
ta a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario
deve dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione
alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimen-
to, per le fosse della durata fino a 50 anni; entro
due anni, dal contratto e non oltre un anno dalla
tumulazione, per le fosse perpetue.

ART. 62 - Decadenza -

La concessione della sepoltura privata indivi-
duale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche
prima della scadenza del termine, quando la sepoltu-
ra:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito,
come all'articolo precedente.
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno
dalla morte della persona per la quale viene
concessa;
- 3) quando risulti in stato di abbandono completo.

I predetti provvedimenti sono adottati con de-
liberazione, previa diffida agli interessati, se re-
peribili. Nel caso di cui al numero 3, se il conces-
sionario o gli aventi causa non risultano reperibi-
li, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre,

contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorso due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza. La decadenza, nel caso in cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 64, che segue; nel caso di cui al n. 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 63 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza -

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 64 - Rinuncia di sepolture - Rimborsi -

La rinuncia alla concessione di sepoltura indi

viduale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è solo ammesso per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento: per le sepolture cinquantennali o perpetue e per le cellette di pari durata, è applicata la tariffa per deposito provvisorio fino ad un massimo di tre semestralità.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ART. 65 - Modalità di concessione -

La sepoltura di famiglia, nei vari tipi di cui all'art. 41, può concedersi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 Codice civile, risul

tare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Con la stipulazione dell'atto, la concessione s'intende perfezionata. Nella'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto? Prima della stipulazione dello atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo presunto, a suo carico.

ART. 66 - Costruzione delle opere - Termini -

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione, pena della decadenza delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 10 mesi, scaduti i quali, si promuoverà la decadenza.

ART. 67 - Doveri in ordine alla manutenzione -

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che

L'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano diventate poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ART. 68 - Gruppo familiare - ✓

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Solo

il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

ART. 69 - Ammissione in sepoltura di famiglia -

Nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti dei quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa. Se il concessionario è un ente o una commu-

tà, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 79 il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 71 successivo.

ART. 70 - Ricordi funebri -

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, lu

ci, ecc. In esse si possono anche ricordare i defun-
ti, aventi diritto, sepolti altrove, di cui resti sia-
no già stati depositati nell'ossario generale, fa-
cendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

71 - Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle sal-
me -

Nelle sepolture di famiglia le salme possono
essere estumulate, per disporre del loculo, per sal-
ma di altro avente diritto, quando siano decorsi al-
meno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conser-
vati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in
singole cellette. Il concessionario d'origine, nel-
l'atto della concessione, può stabilire il vincolo
di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la inte-
grale conservazione della salma nella tomba con
divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si rife-
risce essenzialmente alla salma, mentre il loculo
può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per
nuove opere o per diversa sistemazione della tomba.

Inoltre una salma vincolata a perpetuità può
essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, tra-
sportata in altra sepoltura di famiglia, di non mi-
nor decoro, purchè sia mantenuto lo stesso vincolo.
Il vincolo di perpetuità delle salme può essere ri-
mosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha ef-

fatto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

ART. 72 - Trasmissione diritti d'uso -

I diritti d'uso per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditatis. Può permettersi la concessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepolture di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni, familiari od economiche - da valutare a giudizio dell'Amministrazione, - con esclusione di intenti di speculazione e semprechè siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 75.

La concessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine della tariffa.

ART. 73 - Cessione - Rinuncia -

a) aree libere .

Il concessionario di area per sepolture di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in

confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultima zione dei termini di cui all'art. 66.

b) aree con parziale costruzione -

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 66.

c) aree con opere finite -

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti e ventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto in quest'ultimo caso della sistemazione

dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio tecnico del Comune, salvo contraddittorio con l'interessato. Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore. La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, ai sensi dell'art. 79, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

ART. 74 - Prova della trasmissione di diritti -

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

a) per successione: atto notorio notarile o per attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per nomi fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistano altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia o estratto del testamento;

b) per successione o rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune stesso o dal notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia au

tentica. Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro 6 mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni. Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante. I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura. La trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta Municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio Comunale; in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba.

ART. 75 - Condizione delle salme nella cessioni -

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa.

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 50 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

ART 76 - Decadenza -

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

a) per inadempienza di doveri di cui all'art. 66 in ordine ai termini per la costruzione delle opere. In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 73.

b) per soppressione al cimitero, come ai precedenti articoli 47 e 76, osservate le norme di cui agli artt. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto. La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 62, n° 3, in più, decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive su almeno due giornali più diffusi in loco.

La decadenza, per qualunque altro titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

ART. 77 - Condizione delle salme a seguito di decadenza. -

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cel

lette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto. Se la sepoltura è ridotta in stato di dover esser demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ART. 78 - Consensi -

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.

All'estremo della tomba può porsi il nome della salma accolta. Per il consenso si richiede un atto

del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustifichino. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, ai sensi dell'art. 68 precedente. Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso. La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della traslazione. Il consenso può anche essere dato a favore di vivente e registrato nel fascicolo.

ART. 79 - Divisione e rinuncia -

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autentica, da produrre in copia all'Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

ART. 80 - Disponibilità dei materiali -

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero costituiti nella sepoltura o che comunque venissero rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 56.

ART. 51 - Fascicoli per le sepolture di famiglia -

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle esumazioni, ai consensi, alle successioni.

C A P O VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 52 - Orario -

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'ingresso. Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del personale addetto.

ART. 53 - Divieto di ingresso -

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriacchezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non

normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

e) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 84 - Riti religiosi -

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 85 - Circolazione di veicoli -

Non è ammessa la circolazione di veicoli autprivati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, si può concedere il permesso di visitare tombe servendosi di automobile semprechè ciò sia compatibile con la dislocazione del cimitero stesso.

ART. 86 - Divieti speciali -

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamen

te irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altrui rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il person

nale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione del Comune e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacenta al cimitero.

ART. 87 - Epigrafi -

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Comune e contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo del

le epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e la data di nascita e di morte. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 88 - Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi -

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ART. 89 - Lapidi, ricordi, fotografie -

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di ricapere se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografie, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le

altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

ART. 90 - Cippi -

Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e il nome, la data di morte del defunto. Tali cippi sono rimossi quando i famigliari provvedono al collocamento di lapidi purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di 10 cm. dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

C A P O IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91 - Sanzioni -

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale e degli artt. 344 e 358 T.U. leggi sanitarie e successive modifiche, artt. 99 del Regolamento di polizia mortuaria. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite le sue

lifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento. Nei casi di violazione alle norme di cui al Capo VIII, il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

ART. 92 - Abrogazione precedenti disposizioni -

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute al riguardo in atti precedenti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta approvazione della GPA.

TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

LOCULI:

Loculi per 50 anni.....L. 20.000
" a perpetuità.....L. 40.000

AREE PER SEPOLTURE PRIVATE:

al mq.....L. 15.000
Concessione loculi per depositi provvisori - Canone semestrale.....L. 500
Consensi per tumulazione nella sepoltura di salme non aventi diritto (con

SENSo temperaneo non superiore a 18 mesi)

canoni pari ai depositi provvisori al semestre.....L. 500

Presa d'atto di concessione e donazione
del diritto d'uso di parte o tutta la
sepoltura per ogni posto
o loculo ceduto:

Corrispettive pari ai 9/10 della
tariffa dimq. 2 di area per se

politura privata.....L. 27.000

CELLETTE OSSARIO:

Cinquantennali....." 10.000

Perpetue.....L. 20.000

FOSSE:

Cinquantennali.....L. 15.000

Perpetue....." 30.000